

Spett.le
FAND

C.A. Presidente Prof. Egidio Archero

C.A. Ufficio di Segreteria

Via mail

Rho, 13 maggio 2014

Oggetto: richiesta di chiarimenti relativa all'esonero dalle tasse universitarie

Faccio seguito alla richiesta in oggetto per precisare quanto segue.

La normativa di riferimento con evidenziate in grassetto le parti che interessano:

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 68 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088) vigente al 15.06.12

Art. 9 Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi

1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.

2. **Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari** gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

D.P.C.M. 9 aprile 2001

Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"

ARTICOLO 8 (I criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi)

1. **Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all'articolo 3, comma 1, 2 e 3,** gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse

non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e **gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.**

2. Le università esonerano inoltre totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri.

3. Le università concedono l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione ed un esonero pari alla metà dei contributi dovuti nelle specifiche università agli studenti beneficiari di borsa o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e di laurea specialistica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettere a), b) e c). Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti ed idonei non beneficiari che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata della borsa ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e 2.

4. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli studenti per l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio e per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui al comma 4 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.

7. Le università statali possono prevedere autonomamente la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, tenendo conto in particolare di:

- a) studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al sessantasei per cento;
- b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti;
- c) studenti che abbiano conseguito annualmente tutti i crediti previsti dal piano di studi;
- d) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa dipendente o autonoma.

Dalla normativa di riferimento non mi pare ci siano dubbi e, quindi, la persona con disabilità pari o superiori al 66% è esonerata dal pagamento della tassa.

Sono andato a vedere in alcuni siti di alcune università (la statale di Milano e la Sapienza) e mi pare prevedano l'esenzione di legge.

In ogni caso, la persona con questa disabilità dovrà fare presente la circostanza in sede d'iscrizione presentando la relativa documentazione medica e quanto richiesto dall'università per documentare la situazione.

Se l'Università richiederà, comunque, il versamento questo provvedimento dovrà essere impugnato per farlo dichiarare invalido e, considerati i tempi dei giudizi, consiglieri di pagare la tassa per evitare di non essere iscritto per poi richiederne il rimborso.

Ritengo che siano dovute, invece, alcune spese che vengono chieste in sede di iscrizione per il rimborso spese della stessa iscrizione e relativi bolli.

Penso che la situazione debba essere affrontata dinanzi al singolo caso e la normativa sopra indicata fornisce la tutela specifica.

Se, invece, si è a conoscenza di casi in cui una ben identificata Università non prevede l'esenzione dovuta, potremmo rivolgerci alla stessa per fare presente quanto sopra e chiedere il rispetto della norma.

Restando a disposizione, porgo cordiali saluti.

F.to Avv. Fabrizio Panigo